



TRIBUNALE DI TRANI

Sezione Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA

nella causa iscritta al n.1797/2012 R.G.A.C. Sezione Lavoro del Tribunale di Trani e vertente

TRA

ricorrenti, rappresentati e difesi dagli Avv.ti D. Carpagnano e S. Carpagnano,

E

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro-temore, parte resistente, rappresentato e difeso, ex art.417 bis c.p.c., dalle dott.sse Anna Rossella Raciti e Luisa Gallo;

OGGETTO: nullità e illegittimità delle norme del contratto collettivo integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia siglato il 29 luglio 2010;

CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'odierna udienza i procuratori delle parti concludevano come da verbale.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I ricorrenti hanno chiesto accertarsi e dichiararsi la nullità e/o, comunque, l'illegittimità delle norme del contratto collettivo integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia siglato il 29 luglio 2010 nella parte in cui istituiscono i profili di cancelliere e funzionario giudiziario, condannando l'Amministrazione, per un verso, a ridare vigenza e, quindi, ad applicare le disposizioni del C.C.I. del 5.4.2000, relativamente al profilo di cancelliere B3/B3S e C1 e, per altro verso, a portare a compimento le procedure concorsuali per l'accesso alla posizione C1 profilo di cancelliere, sospendendo, se del caso, fino alla conclusione del procedimento selettivo, il nuovo ordinamento; c) con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.

N° 399/13 Sent.  
N° 1797/12 R.G.L.  
N° \_\_\_\_\_ Cron.

Il Ministero della Giustizia si è costituito, insistendo per il rigetto della domanda.

-----

Il ricorso è fondato e merita integrale l'accoglimento.

Preliminarmente, va rigettata l'eccezione, sollevata dal Ministero resistente, di difetto di legittimazione ad agire dei ricorrenti con riferimento alla domanda tendente ad ottenere l'accertamento e la declaratoria di nullità e/o dell'illegittimità delle Contratto Integrativo del 29.7.2010, nella parte in cui ha costituito i profili di cancelliere e funzionario giudiziario, e la condanna dell'Amministrazione a ridare vigenza e ad applicare le disposizioni del Contratto Integrativo del 5.4.2000, relativamente al profilo di cancelliere B3/B3S e C1.

Il Ministero della Giustizia sostiene, infatti, che i ricorrenti sarebbero privi di legittimazione ad agire in quanto la loro azione coinvolgerebbe anche gli interessi di tutti gli altri dipendenti con la loro medesima qualifica (che, quindi, avrebbero dovuto essere chiamati in causa come contro-interessati).

L'eccezione è infondata, considerato che, come previsto dall'art.2909 c.c., la sentenza fa stato, ad ogni effetto, tra le parti in causa (oltre che tra i loro eredi ed aventi causa) e, quindi, la sentenza di accoglimento della domanda proposta dai ricorrenti non potrebbe che avere effetto tra le odierne parti in causa.

Allo stesso modo, infondata deve ritenersi l'ulteriore eccezione preliminare sollevata dal Ministero della Giustizia, che ha eccepito la mancanza di interesse ad agire dei ricorrenti, in quanto, dalla pronuncia di accoglimento, non riceverebbero alcuna concreta utilità e/o risultato giuridicamente apprezzabile.

Infatti, come ha ben evidenziato la difesa degli istanti, con l'accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo del giudizio, questi ultimi, per un verso, riacquisterebbero le loro originarie mansioni (considerato che, come si avrà modo di evidenziare in seguito, gli odierni ricorrenti hanno subito un demansionamento con l'entrata in vigore del Contratto Integrativo del 29.7.2010) e, per altro verso, avrebbero la possibilità di partecipare alle procedure concorsuali per l'accesso alla posizione C1, profilo di cancelliere.

Si deve ritenere, quindi, che sussista, nel caso di specie, in capo ai ricorrenti, un interesse concreto ad agire in giudizio, così come richiesto dall'art.100 c.p.c..

L'Amministrazione resistente ha, inoltre, eccepito l'inammissibilità della domanda in quanto i ricorrenti non avrebbero partecipato o, comunque,

dimostrato di aver partecipato alle procedure di corso-concorso per il passaggio dall'area funzionale B a quella C indette dal Ministero resistente nell'anno 2001.

Anche questa eccezione deve ritenersi infondata, considerato che la eventuale mancata partecipazione degli odierni ricorrenti alle suddette procedure non ha alcuna rilevanza ai fini della delibazione della presente controversia .

Innanzitutto, perché il Ministero della Giustizia, nel costituirsi in giudizio, ha dedotto – e provato documentalmente – che tutte le procedure di corso-concorso indette, nell'anno 2001, sulla base del CCNL del 1998/2001, finalizzate ad ottenere il passaggio alla qualifica superiore, sono state dichiarate illegittime da provvedimenti dell'autorità giudiziaria: le stesse, quindi, non potrebbero essere proseguite dal Ministero della Giustizia, il quale dovrebbe, invece, attivare di nuove procedure, alle quali i ricorrenti avrebbero diritto di partecipare.

In secondo luogo, in quanto l'oggetto della domanda proposta dagli odierni ricorrenti è la condanna dell'Amministrazione a *“portare a compimento le procedure concorsuali per l'accesso alla posizione C1”*: in sostanza, gli odierni ricorrenti, evidentemente consci che le procedure attivate dal Ministero resistente nell'anno 2001 erano state dichiarate illegittime, hanno chiesto la condanna dell'Amministrazione a riattivare le predette procedure e non a proseguirle.

Non può escludersi, quindi, il diritto degli odierni ricorrenti a partecipare alle nuove procedure che come si avrà modo di spiegare nel prosieguo, l'Amministrazione resistente dovrà attivare *ex novo*.

Infine, infondata deve ritenersi l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Ministero resistente.

Quest'ultimo ha, infatti, eccepito il difetto di giurisdizione del G.O., in quanto, nel caso di concorsi per soli interni che comportino il passaggio da un'area funzionale ad un'altra, la giurisdizione sarebbe del Giudice Amministrativo.

Quanto affermato dal Ministero della Giustizia non è condivisibile.

È noto anche a questo Giudice l'orientamento della Corte di Cassazione circa il riparto di giurisdizione in caso di concorsi per il passaggio da un'area funzionale ad un'altra, ma, nel caso di specie, gli istanti non hanno impugnato alcuna procedura concorsuale per il passaggio da un'area funzionale ad un'altra, ma, al contrario, hanno contestato il fatto che l'Amministrazione non abbia

attivato i corsi-concorsi per il passaggio dall'area B a quella C: in sostanza, i ricorrenti hanno contestato l'inadempimento del Ministero della Giustizia agli obblighi derivanti dal CCNL di categoria (ed, in particolare, all'obbligo di portare a compimento i corsi-concorsi previsti dal CCNL del 1998/2001).

La presente controversia riguarda, quindi, la responsabilità contrattuale dell'Amministrazione resistente, che rientra pacificamente nella giurisdizione del Giudice Ordinario.

Nel merito, la domanda proposta dai ricorrenti è fondata.

Con il ricorso introduttivo del giudizio, gli istanti hanno chiesto che sia accertata e dichiarata la nullità e/o, comunque, l'illegittimità delle norme del contratto collettivo integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia siglato il 29 luglio 2010 nella parte in cui istituiscono i profili di cancelliere e funzionario giudiziario, condannando l'Amministrazione, per un verso, a ridare vigenza e, quindi, ad applicare le disposizioni del C.C.I. del 5.4.2000, relativamente al profilo di cancelliere B3/B3S e C1 e, per altro verso, a portare a compimento le procedure concorsuali per l'accesso alla posizione C1 profilo di cancelliere, sospendendo, se del caso, fino alla conclusione del procedimento selettivo, il nuovo ordinamento.

Alla luce delle conclusioni rassegnate dai ricorrenti, deve accertarsi, preliminarmente, se le norme del contratto collettivo integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia, siglato il 29 luglio 2010, siano nulle o, comunque, illegittime nella parte in cui istituiscono i profili di cancelliere e funzionario giudiziario.

Appare opportuno un breve excursus sulla normativa contrattuale collettiva che ha disciplinato, nel corso degli anni, il rapporto di lavoro dei ricorrenti.

Gli odierni istanti – tutti dipendenti del Ministero della Giustizia, in servizio presso gli uffici giudiziari del Tribunale di Trani – in applicazione del C.C.N.L. relativo al Comparto Ministeri 1998/2001, siglato il 16.2.1999, sono stati inquadrati nella posizione economica B3/B3S dell'area B (Tab. B Allegata al C.C.N.L. 1998/01).

Il Contratto Collettivo Integrativo sottoscritto il 5.4.2000, in attuazione del nuovo sistema di classificazione del personale disciplinato dal C.C.N.L. 1998/01, ha collocato gli istanti nel profilo professionale di "cancelliere": in particolare il C.C.I. del 5.4.2000, per soddisfare le specifiche esigenze operative

dell'amministrazione giudiziaria, ha introdotto l'apposita figura professionale del "cancelliere", trasversale alle aree B e C, articolandola funzionalmente nelle posizioni economiche di cancelliere B3, cancelliere C1 e cancelliere C2.

In particolare, per quello che qui interessa, il C.C.I. del 5.4.2000, così descriveva le specifiche mansioni dei cancellieri B3/B3S: *"lavoratori che, secondo le direttive ricevute ed avvalendosi anche degli strumenti informatici in dotazione all'ufficio, esplicano compiti di collaborazione qualificata al magistrato nei vari aspetti connessi all'attività di ufficio, assistendolo in particolare nell'attività istruttoria o nel dibattimento, con compiti di redazione e sottoscrizione dei relativi verbali ed eseguendo gli atti attribuiti alla competenza del cancelliere, in quanto non riservati alle professionalità superiori"*.

Lo stesso C.C.I. delineava la figura dei cancellieri C1 in modo che essa risultasse identica e completamente sovrapponibile a quella dei cancellieri B3/B3S, fatta eccezione per le funzioni direttive di unità organica, riservate ai soli C1.

Il successivo C.C.N.L. 2006/2009 del 14.9.2007, ha ridisciplinato il sistema di classificazione del personale introducendo tre aree professionali (I, II e III), articolate in fasce retributive.

In data 29.7.2010, in esecuzione di quanto previsto dal CCNL 2006/2009, il Ministero resistente ha siglato il nuovo Contratto Integrativo, recante il nuovo ordinamento professionale del personale, in virtù del quale gli odierni istanti sono, oggi, collocati nella II area, fascia economica F3 (per gli ex B3) e nella fascia economica F4 (per gli ex B3S), con il profilo professionale di "cancelliere".

In particolare, il C.C.I. del 2010 ha attribuito formalmente tutte le mansioni della figura istituzionale del "cancelliere" (prima svolte, anche in applicazione del principio della c.d. interfungibilità, indifferentemente da dipendenti in posizione B3, B3S, C1, C1S e C2, tutti accomunati nell'unica figura professionale del "cancelliere"), al solo "funzionario giudiziario" (profilo in cui sono collocati solo i cancellieri C1 e C1S).

Infatti, il C.C.I. del 2010, mentre descrive i cancellieri F3/F4 (ex cancellieri B3/B3S) come quei *"lavoratori che, secondo le direttive ricevute....esplicano compiti di collaborazione qualificata con il magistrato nei vari aspetti connessi*

*all'attività di ufficio, anche assistendolo nell'attività istruttoria o nel dibattito, con compiti di redazione e sottoscrizione dei relativi verbali", attribuisce ai soli "funzionari giudiziari" F1/F2 (ex cancellieri C1/C1S) il compito di eseguire "...tutti gli atti attribuiti alla competenza del cancelliere".*


Fatto questo excursus, a parere di chi scrive, il C.C.I. del 2010, avendo eliminato ogni riferimento agli *"atti attribuiti alla competenza del Cancelliere in quanto non riservati alle professionalità superiori"* (previsto, invece, dal C.C.I. del 2000), ha attuato un vero e proprio demansionamento degli ex cancellieri B3/B3S, e, quindi, è affetto, in parte e sotto diversi profili, da nullità. In particolare, il predetto Contratto Integrativo, oggetto delle censure dei ricorrenti, contrasta con quanto previsto dall'art.2103 c.c..

Gli odierni ricorrenti, infatti, sono stati assunti per l'adempimento delle più ampie mansioni previste dal DPR del 1984 e dal C.C.I. del 2000, meglio sopra specificate: mansioni che, fino all'entrata in vigore del nuovo Contratto Integrativo, erano svolte indifferentemente da tutti i cancellieri (B3, B3S, C1, C1S e C2), per il principio della interfungibilità, mentre, successivamente, sono state sottratte ai cancellieri B3 e B3S (che, quindi, pur avendo mantenuto, sulla carta, il *nomen iuris* di *"cancellieri"*, in concreto, non possono svolgere nessuno dei compiti devoluti dalla Legge a questa figura) ed assegnate ai soli C1, C1S e C2 (cioè, gli attuali funzionari giudiziari).

A ben guardare, il nuovo ordinamento professionale relega gli ex cancellieri B3/B3S alla mera assistenza al magistrato.

È evidente, quindi, la grave *reformatio in peius* della condizione giuridico-professionale dei ricorrenti attuata dal C.C.I. del 2010, che ha comportato la perdita della professionalità acquisita dagli istanti nel corso degli anni e la riduzione dei loro compiti ad attività assai ristrette, per ambiti e responsabilità, con un sostanziale svuotamento delle caratteristiche fondamentali delle mansioni attribuite.

Il comportamento tenuto dal Ministero resistente nella stesura del C.C.I. del 2010 è illegittimo, anche in considerazione del fatto che il C.C.N.L. 2006/2009, a salvaguardia delle posizioni lavorative dei dipendenti coinvolti nei processi di razionalizzazione organizzativa e di miglioramento della funzionalità degli uffici e della qualità dei servizi all'utenza, ha previsto, all'art.10, comma 6, che *"le amministrazioni, in prima applicazione, possono effettuare, in via*



*prioritaria e con le procedure previste dal presente C.C.N.L. per i passaggi di area la ricomposizione dei processi lavorativi per i profili della medesima tipologia lavorativa articolati su aree diverse”, ed, all’art.8, che le amministrazioni avrebbero dovuto procedere alla definizione dei profili professionali nella stretta osservanza dei seguenti inderogabili criteri:*

- a) superamento dell’eccessiva parcellizzazione del precedente sistema, attraverso la costituzione di profili che comprendano al proprio interno attività tra loro simili e riconducibili ad una tipologia lavorativa comune, pur nel rispetto della differenziazione dei contenuti tecnici;*
- b) individuazione all’interno delle aree di profili unici con riferimento ai contenuti delle mansioni, senza possibilità di costituzione di uno stesso profilo professionale articolato su due aree diverse;*
- c) semplificazione dei contenuti delle mansioni attraverso l’utilizzazione di formulazioni più ampie ed esaustive che evitino descrizioni dei compiti analitiche o dettagliate”.*

In sostanza, il C.C.N.L. del 2006/2009, per evitare che identiche figure professionali (come quella del “cancelliere”), continuassero ad essere collocate in due aree distinte (come era accaduto con il Contratto Integrativo del 2000, che aveva collocato la figura del “cancelliere” nelle aree B e C), ha imposto alle Amministrazioni di superare la parcellizzazione del precedente sistema classificatorio, vietandogli di collocare identiche figure professionali in distinte aree.

Ciò nonostante, il Ministero resistente, non solo ha omesso di attuare i procedimenti di riqualificazione e di passaggio di area disciplinati dal C.C.N.L. 1998/2001 e dal C.C.I. del 5.4.2000 (di cui si parlerà nel prosieguo), ma, pur continuando ad attribuire agli istanti la formale qualifica di “cancelliere”, li ha collocati nella neo istituita II area (fascia economica F3, per i cancellieri provenienti dalla posizione economica B3, e fascia economica F4, per i cancellieri provenienti dalla posizione economica B3S) e gli ha sottratto le mansioni consistenti nel compiere tutti gli atti devoluti alla competenza de cancelliere, ora attribuite solo ai “funzionari giudiziari” (ex cancellieri C1), collocati nella III area (fascia economica F1).

In sostanza, il Ministero resistente, nonostante i paletti fissati dal C.C.N.L. del 2006/2009, ha confermato la parcellizzazione del precedente sistema



classificatorio, in quanto, indipendentemente dalle formali qualifiche attribuite agli ex cancellieri (cioè, quelle di “*cancelliere*” e “*funzionario giudiziario*”) ha continuato a collocare questi ultimi in due distinte aree (la II e la III).

Così facendo, oltre ad aver attuato un vero e proprio demansionamento degli odierni ricorrenti, non ha fatto altro che pregiudicare gravemente la posizione lavorativa di questi ultimi, non potendosi negare che le norme del C.C.I. censurate dagli istanti provochino, nei loro confronti, un handicap di carriera.

Com'è noto, il contrasto tra norme introdotte da fonti contrattuali di diverso livello comporta la nullità delle clausole del contratto di rango inferiore: nullità sancita anche dall'art.40 del D. Lgs. n.165/2001, che impone alla contrattazione collettiva integrativa di svolgersi nei limiti e con i vincoli stabiliti dal contratto collettivo di livello superiore, vietando alla pubblica amministrazione di sottoscrivere contratti integrativi con questi contrastanti.

Il Contratto Collettivo di primo livello, infatti, costituisce una fonte normativa sovraordinata rispetto al contratto nazionale integrativo, che ha l'obbligo (e non la facoltà) di attuarne le previsioni.

Ne consegue, a parere dello scrivente, che una corretta applicazione del citato art.8 del C.C.N.L. 2006/2009 avrebbe imposto che gli ex cancellieri B3, B3S, C1, C1S e C2, prima accomunati in un unico profilo professionale (quello del “*cancelliere*”) ma collocati in due distinte aree, venissero collocati in una stessa area o, comunque, gli venisse data la possibilità di passare all'area superiore, attuando i corsi-concorsi per il passaggio tra aree.

Devono, quindi, ritenersi nulle le norme del contratto collettivo integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia siglato il 29 luglio 2010 nella parte in cui istituiscono i profili di “*cancelliere*” e “*funzionario giudiziario*” e sottraggono agli ex cancellieri B3/B3S, quali sono i ricorrenti, le mansioni consistenti nel compiere tutti gli atti devoluti alla competenza de cancelliere, ora attribuite solo ai “*funzionari giudiziari*” (ex cancellieri C1), collocati nella III area (fascia economica F1).

La nullità delle norme del C.C.I. del 2010 trova conferma negli ordini di servizio adottati dai responsabili delle strutture giudiziarie diretti a “reintegrare” d'ufficio il Cancelliere B3 e B3S nelle funzioni del Cancelliere, prodotti agli atti dai ricorrenti.



I citati ordini di servizio sono evidentemente sintomatici della disorganizzazione innestata nelle cancellerie e segreterie giudiziarie e, malgrado il formale demansionamento, comportano, in concreto, lo svolgimento di mansioni superiori da parte degli istanti.


Ciò comporta che il nuovo ordinamento professionale viola, anche, l'art.52, comma 5, del D. Lgs. n.165/2001 il quale recita che *“al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore...”*.

Accertata la nullità delle norme del C.C.I. del 2010, è evidente che il Ministero resistente deve essere condannando, per un verso, a ridare vigenza e, quindi, ad applicare le disposizioni del C.C.I. del 5.4.2000, relativamente al profilo di cancelliere B3/B3S e C1 e, per altro verso, a portare a compimento le procedure concorsuali per l'accesso alla posizione C1 profilo di cancelliere, sospendendo, se del caso, fino alla conclusione del procedimento selettivo, il nuovo ordinamento.

A tale ultimo proposito, deve rilevarsi che il C.C.N.L. 2006/2009, poiché non era stato attuato quanto previsto dal C.C.N.L. 1998/2001 e dal C.C.I. del 2000, con riferimento alle procedure per il passaggio tra aree diverse, ha stabilito, all'art.10, comma 4, che *“tutte le procedure per i passaggi all'interno del sistema di classificazione già programmate concordate o attivate sulla base del precedente C.C.N.L. del 16 febbraio 1999 sono portate a compimento, con le modalità di finanziamento previste da tale contratto, secondo i criteri già stabiliti in contrattazione integrativa”*.

Questa norma impone chiaramente alle amministrazioni dello Stato il completamento dell'esecuzione del precedente C.C.N.L. 1998/2001, prima di procedere all'attuazione degli istituti giuridici ed economici introdotti dal C.C.N.L. 2006/2009, ed, in ogni caso, prima di indire le procedure di sviluppo economico all'interno delle aree previste dagli artt.12, 17 e 18 del C.C.N.L. 2006/2009, in quanto la compiuta applicazione del C.C.N.L. 1998/2001 costituisce il presupposto giuridico e logico del nuovo ordinamento del personale.

In sostanza, l'art.10 surrichiamato, nel prescrivere che *“sono portate a compimento”* tutte le procedure di passaggio all'interno del sistema di



classificazione già programmate, concordate o attivate sulla base del C.C.N.L. 16 febbraio 1999, ha incontestabilmente salvaguardato e confermato il diritto degli istanti ad ottenere l'attuazione delle progressioni giuridiche ed economiche programmate dal C.C.N.L. 1998/2001.

Al contrario, il Ministero resistente, sia con il C.C.I. del 2010 che con il bando di selezione del 9 agosto 2010 (con il quale ha pubblicato il bando di selezione per l'attribuzione della fascia economica superiore), non ha rispettato tali statuizioni e, pertanto, ha comportato che gli odierni ricorrenti sono stati tutti forzatamente posti nell'illegittima condizione di dover concorrere alla fascia retributiva F4 e/o F5 della II area: al contrario, il procedimento previsto dal C.C.N.L. 1998/01 per il passaggio all'are C, se fosse stato portato a compimento, come previsto dall'art.10, comma 4, del C.C.N.L. 2006/209, avrebbe consentito agli istanti di partecipare alla selezione per il passaggio all'attuale III area.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.


Il giudice del Tribunale di Trani, sezione lavoro, definitivamente decidendo il presente ricorso, così provvede:

- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la nullità delle norme del contratto collettivo integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia, siglato il 29 luglio 2010, nella parte in cui istituiscono i profili di cancelliere e funzionario giudiziario, e, per l'effetto,
- condanna il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro-tempore, per un verso, a ridare vigenza e, quindi, ad applicare le disposizioni del C.C.I. del 5.4.2000, relativamente al profilo di cancelliere B3/B3S e C1 e, per altro verso, a portare a compimento le procedure concorsuali per l'accesso alla posizione C1 profilo di cancelliere, sospendendo, fino alla conclusione del procedimento selettivo, il nuovo ordinamento;
- condanna il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro-tempore, al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre c.p.a. ed i.v.a. come per legge.

Trani, 4/2/2013

DEPOSITO IN UFFICIO

PER 



Il G.L.

Dr.ssa Maria Antonietta La Notte Chione

10